

COVID-19. PROSPETTO OPERATIVO SANZIONI AGGIORNATO AL 26.03.2020

Nelle more dell'adozione dei DDPC di cui al DL 19/2020 continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti (ex art. 2 c. 3 DL 19/20)

N.B. qualora il mancato rispetto delle sotto-riportate misure fosse commesso con un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino ad un terzo. Dalla lettura (utilizzo del termine "fino" e non "di"), sembra che l'applicabilità di detta disposizione sia di competenza dell'Autorità Amministrativa o Giudiziaria. Pertanto **quando la violazione sia commessa con un veicolo, sul verbale dovrà essere riportata la seguente frase: "siccome la violazione è stata commessa con il veicolo (riportare i dati del veicolo) _____, si avvisa il trasgressore che l'autorità competente potrà aumentare la sanzione fino ad un terzo ai sensi dell'art. 4 c. 1 DL 19/2020"**

| CONDOTTE VIETATE | PERIODO DI VIGENZA | NORMA VIOLATA | SANZIONE | NOTE OPERATIVE |
|--|-------------------------------------|---|--|---|
| Spostamenti di persone fisiche sul territorio nazionale, eccetto che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. ATTENZIONE: (*) Non più riconosciuto il rientro alla residenza. (DPCM 22.03.2020) | dal 8.3.2020 al 03.04.2020 | DPCM 8/3/2020 Art. 1 co. 1 lett. a) in relazione al DPCM 09.03.2020 | Art. 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. 400 € (280 € entro 30 gg.) | <ul style="list-style-type: none"> ● Sanzione amministrativa ● Ricorso al Prefetto ● Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) |
| Allontanamento dalla propria abitazione da parte di persona sottoposta a quarantena o posta in isolamento fiduciario dall'ALSS | dal 8.3.2020 al 03.04.2020 | DPCM 8/3/2020 Art. 1 co. 1 lett. b) in relazione art. 1 co.1 DPCM 09.03.2020 | Art. 260 R.D. 1265/1934, salvo che il fatto costituisca + grave reato (art. 4 c. 6 DL 19/20) + Art. 452 cp Delitti contro salute pubblica | <ul style="list-style-type: none"> ● TNR ● CNR ● Elezione Domicilio ● Segnalazione immediata a ASL ● Ricondurre soggetto a luogo quarantena ● Adottare tutte cautele necessarie con Serv. Sociali e ASL |
| Attività motorie svolte all'aperto senza il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro tra persona e persona. | dal 9.3.2020 al 03.04.2020 | Art. 1, punto 3 DPCM 9.3.2020 | Art. 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. 400 € (280 € entro 30 gg.) | <ul style="list-style-type: none"> ● Sanzione amministrativa ● Ricorso al Prefetto ● Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) |
| Celebrazione di cerimonie civili e religiose. | dal 9.3.2020 al 03.04.2020 | DPCM 8/3/2020 Art. 1 co. 1 lett. i) in relazione art. 1 co.1 DPCM 09.03.2020 | Art. 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. 400 € (280 € entro 30 gg.) | <ul style="list-style-type: none"> ● Sanzione amministrativa ● Ricorso al Prefetto ● Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) |
| Apertura luoghi di culto senza rispettare le distanze | dal 9.3.2020 | DPCM 8/3/2020 | Art. 4 c. 1 DL 19/20 | <ul style="list-style-type: none"> ● Sanzione amministrativa |

| | | | | |
|--|---------------------------------------|--|---|--|
| interpersonali e senza evitare assembramenti. | al 03.04.2020 | Art. 1 co. 1 lett. i) in relazione art. 1 co.1 DPCM 09.03.2020 | p.m.r. 400 € (280 € entro 30 gg.) | <ul style="list-style-type: none"> ● Ricorso al Prefetto ● Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) |
| Esercizio di attività di palestre, centri sportivo, piscine, centri benessere, centri termali, centri culturali, sociali e ricreativi. | dal 9.3.2020 al 03.04.2020 | DPCM 8/3/2020 Art. 1 co. 1 lett. s) in relazione art. 1 co.1 DPCM 09.03.2020 | Art. 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. 400 € (280 € entro 30 gg.) | <ul style="list-style-type: none"> ● Sanzione amministrativa ● Ricorso al Prefetto ● Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) |
| Esercitare ogni genere di attività didattica in relazione a scuole di ogni ordine e grado, in relazione alle attività formative di qualsiasi tipologia anche di natura privata. | dal 9.3.2020 al 03.04.2020 | DPCM 8/3/2020 Art. 1 co. 1 lett. h) in relazione art. 1 co.1 DPCM 09.03.2020 | Art. 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. 400 € (280 € entro 30 gg.) | <ul style="list-style-type: none"> ● Sanzione amministrativa ● Ricorso al Prefetto ● Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) |
| Attività di pubblico spettacolo (es: cinema, teatri, scuole da ballo, discoteche ed assimilati) | dal 9.3.2020 al 03.04.2020 | DPCM 8/3/2020 Art. 1 co. 1 lett. b) e c) in relazione art. 1 co.1 DPCM 09.03.2020 | Art. 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. 400 € (280 € entro 30 gg.) | <ul style="list-style-type: none"> ● Sanzione amministrativa ● Ricorso al Prefetto ● Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) |
| Esercizio di attività commerciali al dettaglio. Sono esentate le attività di vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità di cui all'elenco allegato al DPCM 11.3.2020 (edicole, tabaccai, farmacie, ecc.) | dal 12.3.2020 al 03.04.2020 | Art. 1, co.1 punto 1) del DPCM 11/3/2020 | Art. 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. 400 € (280 € entro 30 gg.) | <ul style="list-style-type: none"> ● Sanzione amministrativa ● Ricorso al Prefetto ● Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) ● |
| Esercitare attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, kebab, ecc.) Eccetto: catering, consegne a domicilio. | dal 12.3.2020 al 03.04.2020 | Art. 1, co.1 punto 2), del DPCM 11/3/2020 | Art. 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. 400 € (280 € entro 30 gg.) | <ul style="list-style-type: none"> ● Sanzione amministrativa ● Ricorso al Prefetto ● Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) |
| Esercitare attività inerenti i servizi alla persona (barbiere, parrucchiere, estetista, ecc.) | dal 12.3.2020 al 03.04.2020 | Art. 1, co.1 punto 3), del DPCM 11/3/2020 | Art. 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. 400 € (280 € entro 30 gg.) | <ul style="list-style-type: none"> ● Sanzione amministrativa ● Ricorso al Prefetto ● Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) ● |
| Accedere a parchi, ville, aree gioco, giardini pubblici. | dal 21.03.2020 al 03.04.2020 | Ordinanza Ministero Salute del 20.03.2020 | Art. 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. 400 € (280 € entro 30 gg.) | <ul style="list-style-type: none"> ● Sanzione amministrativa ● Ricorso al Prefetto ● Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) |

| | | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|---|
| Eseguire attività ludico ricreativa all'aperto. E' consentita solo se fatta in prossimità della propria abitazione e nel rispetto di almeno 1 m. da ogni altra persona | dal 21.03.2020 al 03.04.2020 | Ordinanza Ministero Salute del 20.03.2020 | Art. 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. 400 € (280 € entro 30 gg.) | <ul style="list-style-type: none"> ● Sanzione amministrativa ● Ricorso al Prefetto ● Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) |
| Apertura di esercizi di somministrazioni e bevande nelle stazioni ferroviarie, lacustri, aree di servizio, eccetto quelle autostradali, le quali possono vendere solo alimenti da asporto | dal 21.03.2020 al 03.04.2020 | Ordinanza Ministero Salute del 20.03.2020 | Art. 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. 400 € (280 € entro 30 gg.) | <ul style="list-style-type: none"> ● Sanzione amministrativa ● Ricorso al Prefetto ● Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) |
| Spostamento verso le seconde case, o abitazioni diverse da quella principale nei giorni festivi, prefestivi ed in quelli che immediatamente precedono tali giorni (es. ven, sab. e dom.) | dal 21.03.2020 al 03.04.2020 | Ordinanza Ministero Salute del 20.03.2020 | Art. 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. 400 € (280 € entro 30 gg.) | <ul style="list-style-type: none"> ● Sanzione amministrativa ● Ricorso al Prefetto ● Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) |
| Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. | Senza limite | ART.495 CP | Art.495 cp | <ul style="list-style-type: none"> ● TNR ● CNR ● Elezione Domicilio ● Eventuale acquisizione autocertificazione |
| Esercizio di attività produttiva, industriale o commerciale non consentita ai sensi del DPCM 22.03.2020 | dal 23.3.2020 al 03.04.2020 | DPCM 22.03.2020 art, 1, co. 1, lett. a) | Art. 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. 400 € (280 € entro 30 gg.) | <ul style="list-style-type: none"> ● Sanzione amministrativa ● Ricorso al Prefetto ● Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) |
| Trasferimento con qualsiasi mezzo verso un Comune diverso da quello dove ci si trova, non giustificato da comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, ovvero da motivi di salute. ATTENZIONE: Non è più accettato come giustificazione il solo rientro presso la propria residenza. (*) | dal 23.3.2020 al 03.04.2020 | DPCM 22.03.2020 art, 1, comma 1, lett. b) | Art. 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. 400 € (280 € entro 30 gg.) | <ul style="list-style-type: none"> ● Sanzione amministrativa ● Ricorso al Prefetto ● Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) |
| Accesso a tutte le aree di verde pubblico del territorio del Comune di Genova | dal 25.3.2020 al 05.04.2020 | Ordinanza Sindaco n. 86/2020 (richiamo ord. 85/2020) | Artt. 3 c. 3 e 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. 400 € (280 € entro 30 gg.) | <ul style="list-style-type: none"> ● Sanzione amministrativa ● Ricorso al Sindaco ● Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) |
| Transito e di permanenza in luoghi prospicienti la battigia (quali arenili, scogliere, tutte le passeggiate prospicienti il mare, | dal 25.3.2020 | Ordinanza Sindaco n. 86/2020 | Artt. 3 c. 3 e 4 c. 1 DL 19/20 | <ul style="list-style-type: none"> ● Sanzione amministrativa ● Ricorso al Sindaco |

| | | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|--|
| Corso Italia lato mare, Boccadasse, le spiagge) | al 05.04.2020 | (richiamo ord. 85/2020) | p.m.r. 400 € (280 € entro 30 gg.) | <ul style="list-style-type: none"> ● Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) |
| Spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio presso le seconde case. | dal 25.3.2020 al 05.04.2020 | Ordinanza Sindaco n. 86/2020 (richiamo ord. 85/2020) | Artt. 3 c. 3 e 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. 400 € (280 € entro 30 gg.) | <ul style="list-style-type: none"> ● Sanzione amministrativa ● Ricorso al Sindaco ● Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) |

NOTA: (1) L'Agencia delle Dogane e dei Monopoli, con determinazione Prot. 96788/RU del 21 marzo 2020 ha disposto la sospensione della raccolta per Gioco del Lotto, Superenalotto, Superstar, Superenalotto – Si Vince tutto e per il gioco a estrazione europea Eurojackpot. Sono sospese anche le scommesse, o perlomeno quelle che implicano una certificazione da parte di personale dell'Agencia. Allo stato attuale, dunque, rimangono attivi solamente il 10eLotto e il Win For Life, salvo ovviamente lo spegnimento di tutti i monitor e delle televisioni, così come la vendita dei Gratta & Vinci. Attenzione però: per tali giochi così come per tutti gli altri servizi fruibili all'interno delle rivendite, rimane il preciso obbligo del gestore di vigilare affinché non si generi il benché minimo assembramento o raggruppamento di clienti. Pertanto, è fatto assoluto divieto, una volta effettuata la giocata o comprato il tagliando, far stazionare i clienti all'interno o nei pressi della tabaccheria per verificare la vincita o grattare il tagliando (sito Federtabaccai del 22/03/2020)